

Istituto Comprensivo «VIA ANAGNI» - Roma

Regolamento
Gruppo di Lavoro

Per l'Inclusione

Regolamento Gruppo di Lavoro per l'Inclusione



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO — "VIA ANAGNI"

Via Anagni, 48 – 00171 Roma – Tel. e Fax 06/21803084 - 06/21893511 Cod. Istituto RMIC8EU008 – C.F. 97712330584

e-mail rmic8eu008@istruzione.it-posta certificata rmic8eu008@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 517/77;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

Visto il DPR 275/99;

Vista la Legge 170/2010;

Visto il D.M. 12 luglio 2011 (prot. n. 5669);

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative; **Vista** la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013;

Vista la Nota MIUR prot. 2563 del 22 novembre 2013 (Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A. S. 2013/2014. Chiarimenti)

Vista la Legge 107/2015;

Valutata la necessità di potenziare la cultura dell'inclusione;

Considerata l'esigenza di assicurare gli adempimenti connessi alla elaborazione del Piano Annuale di inclusione (PAI);

Vista la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 03-04-2017

ISTITUISCE

IL REGOLAMENTO del GRUPPO di LAVORO per l'INCLUSIONE (G.L.I.)

REGOLAMENTO Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

INDICE

Articolo 1 - Costituzione	pag. 3
Articolo 2 - Composizione	pag. 3
Articolo 3 - Finalità	pag. 3
Articolo 4 - Compiti e funzioni.	pag. 3
Articolo 5 - Convocazione e riunioni	pag. 4
Allegato 1 - Riferimenti Normativi	pag. 5

Art. 1 Costituzione del G.L.I.

Il 6.3.2012 Il MIUR ha emanato la circolare n. 8 nella quale chiarisce che il Gruppo di lavoro d'Istituto (GLHI) deve assumere la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con l'estensione dei propri interventi a tutti gli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). L' Istituto Comprensivo "Via Anagni" di Roma, in linea con le norme in materia di inclusione scolastica, istituisce il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).

Art. 2 Composizione del G.L.I.

- Il Dirigente scolastico;
- il primo collaboratore del Dirigente Scolastico;
- il Coordinatore dell'Inclusione;
- referenti di plesso dell'inclusione;
- docenti di sostegno dei tre ordini di scuola;
- docenti esperti di BES con competenze specifiche;
- funzione strumentale Continuità e Orientamento;
- un rappresentante dei genitori;
- un rappresentante della ASL;
- un rappresentante dell' Ente Locale con cui la scuola interagisce ai fini dell'inclusione;
- un responsabile della cooperativa che gestisce gli educatori.(AEC)
- un responsabile della cooperativa che gestisce gli assistenti alla comunicazione

Art. 3 Finalità del G.L.I.

Il **GLI** ha il compito di individuare le linee generali dell'inclusione nella scuola e di promuovere iniziative educativo-didattiche inclusive e di integrazione che riguardano alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Art. 4 Compiti e funzioni del G.L.I.

- ✓ Rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte) e valutare il livello di inclusività della scuola.
- ✓ Condividere e stabilire le modalità di accoglienza degli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, attuando in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente.

Regolamento Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Stabilire delle buone prassi che la scuola si prefigge di adottare e gli obiettivi da tener presente nella quotidianità.

- ✓ Proporre come attribuire alle singole classi i docenti di sostegno assegnati alla scuola.
- ✓ Riflettere sulla necessità di promuovere una didattica flessibile per gli alunni con bisogni educativi speciali non tutelati dalla L. 104/92 e dalla L.170/10.
- ✓ Definire i criteri generali per la stesura del PEI e del PDP.
- ✓ Realizzare la continuità educativa nel processo di integrazione dell'alunno; garantire il passaggio di informazioni da un ordine di scuola all'altro, programmando incontri per la presentazione degli alunni e degli interventi di inclusione messi in atto attraverso il PDP e il PEI; scambiare informazioni relative alle caratteristiche dell'allievo e alla individuazione delle strategie di accoglienza più idonee.
- ✓ Raccogliere e coordinare le proposte formulate dai G.L.H. operativi.
- ✓ Gestire le risorse di personale utilizzando eventuali ore a disposizione per realizzare progetti inclusivi.
- ✓ Formulare proposte sulla formazione e sull'aggiornamento dei docenti.
- ✓ Elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigersi al termine di ogni anno scolastico entro il mese di giugno, con delibera del Collegio dei Docenti e con inoltro ai competenti Uffici degli USR.

Art. 5 Convocazione e riunioni del G.L.I.

- Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
- Il GLI si può riunire :
 - in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti del GLI) almeno due volte
 ad anno scolastico, approssimativamente nei mesi di settembre/ottobre per la ratifica
 dell'assegnazione delle risorse e nei mesi di aprile/maggio per la verifica, il monitoraggio, la
 pianificazione delle attività d'inclusione dell'anno scolastico successivo e per la richiesta
 delle risorse;
 - ristretta (con la sola presenza dei docenti), almeno due volte ad anno scolastico;
 - **dedicata** (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo alunno) ogni qual volta si renda necessaria. In quest'ultimo caso il **G.L.I.** è detto operativo.

Allegato 1

RIFERIMENTI NORMATIVI G.L.I.

- Legge 517/77; sancisce il diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap. Viene inoltre stabilito che le classi in cui viene inserito un portatore di handicap, non devono avere più di 20 alunni ed inoltre devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio- psico- pedagogico e forme particolari di sostegno (art. 7).
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2).
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); Art. 317 Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
 - 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
 - 2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
 - 3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
 - 4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.
- DPR 275/99; Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999 Regolamento autonomia scolastica.
- Legge 170/2010; Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- D.M. 12 luglio 2011 (prot. n. 5669); Regolamento applicativo della L. n° 170/10

Regolamento Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

- **Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012** "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES).
- **Nota MIUR prot. 2563 del 22 novembre 2013** (Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A. S. 2013/2014. Chiarimenti)
- Legge 107/2015 del 13 Luglio: La Buona Scuola.

Istituito dal Dirigente Scolastico vista la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 3/04/2017

Il Dirigente Scolastico

Maura Frasca

"Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse"